

Art 74 Protezione dell'ambiente

1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti.

2 Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati.

3 L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riserva alla Confederazione.